



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

ORIGINALE

N°53
Reg. delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.
---------	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta di Prima convocazione.

Presiede la seduta Garuti Daniele in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Testoni Dr. Raffaele avente anche funzioni verbalizzanti.

Effettuato l'appello da parte del Segretario risultano presenti, all'inizio della seduta, i seguenti consiglieri:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Garuti Daniele	Presente	Vecchietti Ruggero	Presente
Bergami Andrea	Assente	Querzoli Luciana	Assente
Fini Serena	Presente	Malaguti Giuseppe	Presente in videoconferenza
Cavallo Francesco	Presente	Bergami Francesca	Presente in videoconferenza
Garani Alessia	Presente in videoconferenza	Sabattini Virna	Assente
Zanella Paola	Presente	Cesari Monica	Presente in videoconferenza
Buriani Anna	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio.17 del 13/05/2020;

Il Presidente del Consiglio, accertato che, per i consiglieri collegati da remoto, il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e che il Segretario Comunale riesce ad identificare tutti i partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno:

Brunello Pier Giorgio	Presente
-----------------------	----------

Vengono nominati i seguenti scrutatori:

Vecchietti Ruggero

Malaguti Giuseppe

Cesari Monica

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (*lettera e*);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (*lettera g*);

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*", e che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi era l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

DATO ATTO che:

- se l'analisi evidenzia condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";
- nello specifico i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; il suddetto limite, 26 comma 12-quinquies del TU, per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) è stato ridotto a 500.000 Euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

DATO ATTO che ai sensi del comma 6, dell'art. 4 del T.U.S.P. "*E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del*

Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.” (GAL);

RICORDATO inoltre:

- che l'art. 24 del T.U.S.P. ha imposto alle amministrazioni pubbliche la “*Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente*” alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 e pertanto al 23 settembre 2016;
- per il Comune di Poggio Renatico l'adempimento, previsto dal succitato art. 24, si è sostanziato nell'approvazione della deliberazione di C.C. n. 44 del 26/09/2017, riportante gli esiti della ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 svolta per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute dall'ente ;
- l'atto succitato ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse era conseguenza della volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) della citata deliberazione alla quale si rimanda per ulteriori dettagli;

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- 1) l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, esito debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/2017;
 - 2) la trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota trasmessa via PEC prot. num.16154;
- la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. ha costituito un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., del piano operativo di razionalizzazione già adottato in precedenza autonomamente con apposito atto dell'ente, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO pertanto che, dato l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico, alla data del 23/09/2016, decretante il mantenimento di tutte le partecipazioni oggetto di analisi, non sussisteva la necessità in capo al Comune di Poggio Renatico di compiere ulteriori attività in attuazione dei provvedimenti di revisione straordinaria succitati;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 54 del 20/12/2018 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017;
- n.79 del 17/12/2019 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2018;
- n. 49 del 22/12/2020 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2019;

adottate secondo le previsioni dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 come integrato dal D.Lgs.100/2017, le quali hanno confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni;

VISTO che analogo adempimento, con riferimento alla situazione delle partecipazioni alla data del 31/12/2020, va posto in essere, entro il 31/12/2021;

DATO ATTO che l'analisi qui di seguito condotta, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo conto:

- degli artt. 118 e 120 della Costituzione;
- dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000;
- dell'art. 14, co. 27 del D.L. 78/2010 così come successivamente modificato;
- della classificazione di Bilancio - in missioni e programmi - ex allegato 14 del D.Lgs. 118/2011;
- delle definizioni contenute nell'art. 2 di predetto T.U.S.P.;
- degli esiti contenuti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche del comune di Poggio Renatico;
- del contenuto delle proprie precedenti deliberazioni aventi ad oggetto la revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019;
- dei bilanci approvati dalle società e pubblicati nei rispettivi siti o presenti nelle visure camerali;
- delle informazioni mancanti necessarie acquisite dalle società medesime;
- delle linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del tesoro per la redazione del provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del TUSP, emanate nel mese di novembre 2021;

DATO ATTO in particolare che;

- con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P. sono oggetto di analisi tutte le partecipazioni indirette detenute in società ed enti, come di seguito intese:
 - di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi;
 - di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione (fattispecie non presente per il Comune di Poggio Renatico);
- ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del T.U.S.P. *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”*

RICORDATO che le pubbliche amministrazioni devono trasmettere i provvedimenti di Revisione Periodica ed eventuale razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del portale Tesoro – <https://portalesoromef.gov.it> e che, grazie alla sottoscrizione del protocollo di intesa del maggio 2016, le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

VISTE, inoltre, le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti che forniscono un supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione dei provvedimenti, richiesti ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del portale Tesoro – <https://portalesoromef.gov.it> ;

VALUTATE, quindi, nell'elaborato allegato alla presente, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2020, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- che le attività e dei servizi resi dalle società partecipate e possedute dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2020, si ritiene assicurino il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio ad oggi amministrato;
- dell'avvenuta operazione di scissione parziale proporzionale per incorporazione delle società inerenti il Gruppo CMV, dettagliatamente descritta nell'allegato A) c.d. "Relazione Tecnica", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con efficacia dal mese di marzo 2019, operazione che non ha fatto venir meno i presupposti che legittimavano l'ente a mantenere le partecipazioni nelle società facenti capo al Gruppo CMV alla data del 31/12/2019, ma che ne ha modificato a tal punto la struttura e gli asset da determinare la mancanza di tali presupposti alla data del 31/12/2020, come si vedrà in seguito;

EVIDENZIATO che la revisione in esame include anche i dati delle seguenti società che tuttavia non soggiacciono alle disposizioni di cui all'art.20 del TUSP:

- **Hera S.p.a**, non soggetta all'intera disciplina del TUSP in quanto società quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana Spa, come da previsione contenuta all'art.1, comma 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;
- **Delta 2000, soc. consortile a.r.l.**, partecipata indirettamente per il tramite di Sipro Spa, a sua volta partecipata diretta dall'ente, di cui però il Comune di Poggio Renatico non detiene il controllo, non soggetta alle previsioni dell'art.20 del TUSP per espressa disposizione dell'art.26 comma 6-bis in quanto società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4. Infatti, trattasi di società consortile costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare appunto come GAL (gruppo di azione locale) allo scopo di accedere a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader);

VISTO l'esito dell'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2020 istruita dagli uffici comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed in particolare degli esami e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, dagli stessi svolte, in ordine alle partecipazioni detenute, esplicitato nella Relazione Tecnica, allegata sotto la lettera A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATI gli atti istruttori compiuti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale degli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella allegata Relazione Tecnica (Allegato A) avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica e a partecipazione diretta ed indiretta, individuate secondo il combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 – censite al 31/12/2020 nel Comune di Poggio Renatico:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:

1. ACOSEA IMPIANTI srl
2. LEPIDA S.Cons.P.A.
3. SIPRO Spa
4. CMV Servizi srl
5. CLARA SPA
6. CMV Energia & Impianti srl
7. HERA spa

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE (per il tramite di partecipazioni dirette di cui non si detiene il controllo)

1. DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta per il tramite di SIPRO Spa

VISTO che, oltre alle società sopra elencate, il Comune di Poggio Renatico possedeva al 31/12/2020 una partecipazione diretta pari allo 0,08% del CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), organismo con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile di diritto privato in controllo pubblico e che anche tale fattispecie giuridica non rientra all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016, in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;

RILEVATO che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura esclusivamente tecnica:

- a) non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria delle seguenti partecipazioni dirette ed indirette in essere al 31/12/2020:
- ACOSEA IMPIANTI srl
 - LEPIDA S.Cons.P.A
 - SIPRO Spa
 - CMV Servizi srl
 - CLARA SPA
 - HERA spa
 - DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta indirettamente per il tramite di SIPRO Spa.
- b) sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante liquidazione/fusione delle seguenti partecipazioni dirette in essere al 31/12/2020:
- CMV Energia & Impianti srl

DATO ATTO che:

1. le motivazioni relative al mantenimento sono esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale, condivise da questo organo consiliare;
2. le motivazioni alla messa in liquidazione/fusione sono dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nell'Allegato A) al presente atto, in considerazione del venir meno del requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP;

INTESO pertanto approvare la relazione tecnica allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), facendo proprie le motivazioni discrezionali indicate da parte dall'amministrazione comunale, relative al mantenimento delle partecipazioni ivi indicate e sopra riportate, nonché alla necessità di una operazione di razionalizzazione attraverso la liquidazione della società CMV Energia & impianti srl, previa cessione del ramo d'azienda alla società CMV Servizi srl, non escudendo, tuttavia, che un nuovo approfondimento alla luce degli ultimi sviluppi relativi proprio all'accordo con Area Spa in ordine alla realizzazione del Biodigestore ed il ricavato della avvenuta cessione del progetto, possa indurre la compagine societaria ad optare per una operazione di Fusione con CMV Servizi Srl. ;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

VISTO il parere formulato in merito dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sotto la lettera B);

DATO ATTO che, in conseguenza dell'adozione del presente atto poiché l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2020, evidenzia la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante messa in liquidazione della società CMV Energia & Impianti srl, o eventuale fusione con la società

CMV Servizi srl, sarà necessario approvare entro il 31/12/2022 la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP;

VERIFICATA che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;

RILEVATA la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Udita la discussione trascritta e conservata in formato digitale agli atti presso l'Ufficio Segreteria;

A seguito di votazione resa per alzata di mano avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti: n.10 (dieci)

Voti favorevoli:n.7 (sette) – Gruppo Maggioranza

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: n.3 (tre) – Gruppo Minoranza

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
- 2) Di approvare la Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica - così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31/12/2020:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:

1. ACOSEA IMPIANTI srl
2. LEPIDA S.Cons.P.A
3. SIPRO Spa
4. CMV Servizi srl
5. CLARA SPA
6. CMV Energia & Impianti srl
7. HERA spa

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE (per il tramite di partecipazioni dirette di cui non si detiene il controllo)

1. DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta per il tramite di SIPRO Spa
- 3) di dare atto in relazione ad HERA SPA:
 - che la stessa risulta quotata in borsa e risulta pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P. in quanto la norma non esplicita la propria valenza nei confronti delle società quotate
 - che ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;
- 4) Di dare atto, in relazione alla partecipazione indiretta in DELTA 2000 S.c.a r.l. che la stessa non soggiace alle previsioni dell'art.20 del TUSP per espressa disposizione dell'art.26 comma 6-bis in

quanto società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4;

- 5) di dare atto che il Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2020 possiede inoltre una partecipazione diretta dello 0,08%, all'interno del CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) , consorzio con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile di diritto privato in controllo pubblico e che pertanto tale fattispecie giuridica non è riconducibile all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;
- 6) di dare atto che in base a quanto in narrativa esposto, dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura esclusivamente tecnica:
- a) non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria delle seguenti partecipazioni dirette ed indirette in essere al 31/12/2020:
- ACOSEA IMPIANTI srl
 - LEPIDA S.Cons.P.A
 - SIPRO Spa
 - CMV Servizi srl
 - CLARA SPA
 - HERA spa
 - DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta indirettamente per il tramite di SIPRO Spa.
- b) sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante liquidazione/fusione delle seguenti partecipazioni dirette in essere al 31/12/2020:
- CMV Energia & Impianti srl

DI DARE ATTO che:

- le motivazioni relative al mantenimento delle società sono esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale, condivise da questo organo consiliare;
 - le motivazioni alla messa in liquidazione/fusione sono dettate dalla impossibilità del mantenimento della società CMV Energia & Impianti secondo quanto indicato nell'Allegato A) al presente atto, in considerazione del venir meno del requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP;
- 7) Di approvare, pertanto, il mantenimento delle società presenti al 31/12/2020 senza la necessità di adottare alcun piano di razionalizzazione secondo l'elenco di cui al punto 6.a) ;
- 8) Di approvare altresì la razionalizzazione tramite messa in liquidazione della Società CMV Energia & Impianti, previa cessione del ramo d'azienda alla soc. CMV Servizi srl., non escludendo tuttavia, che un nuovo approfondimento alla luce degli ultimi sviluppi relativi proprio all'accordo con Area Spa in ordine alla realizzazione del Biodigestore ed il ricavato della avvenuta cessione del progetto, possa indurre la compagine societaria ad optare per una operazione di Fusione con CMV Servizi Srl. ;
- 9) Di dare atto che sulla proposta in oggetto è stato reso il parere espresso in merito, dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto sotto la lettera B);
- 10) di incaricare i competenti uffici comunali all'attuazione delle relative procedure amministrative e gestionali, discendenti dal presente atto ed in particolare:
- la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro – <https://portalesororo.mef.gov.it> in conformità con quanto previsto dal TUSP e dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

- l'invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;
 - l'invio della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Poggio Renatico ;
- 11) Di dare atto che, in considerazione del fatto che l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2019, approvata con propria deliberazione n.49 del 22/12/2020, non ha evidenziato la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante fusione o soppressione, messa in liquidazione o cessione, e pertanto non è necessario approvare entro il 31/12/2021 la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP;
- 12) Di dare atto che, in conseguenza dell'adozione del presente atto poiché l'analisi periodica delle società partecipate al 31/12/2020, evidenzia la necessità di porre in essere un piano di razionalizzazione da realizzarsi mediante messa in liquidazione della società CMV Energia & Impianti srl, o eventuale fusione con la società CMV Servizi srl, sarà necessario approvare entro il 31/12/2022 la relazione sull'attuazione del piano stesso prevista dall'art.20, comma 4 del TUSP;

INDI

Con successiva votazione avente il seguente esito:
Consiglieri Presenti e Votanti: nr. 10 (dieci)
Voti favorevoli: nr. 7 (sette) – Gruppo Maggioranza
Voti contrari: nr. 0 (zero)
Astenuiti: nr. 3 (tre) – Gruppo Minoranza

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto i tempi necessari a determinarne l'ordinaria esecutività, costituirebbero un significativo ritardo in relazione agli effetti che l'atto intende produrre.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**Il Sindaco
Garuti Daniele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Il Segretario Generale
Testoni Dr. Raffaele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.